



Spett.le **Regione Abruzzo**
*Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali Servizio
Valutazione Ambientale -
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Salaria Antica Est
67100 L'AQUILA*

L'Aquila, 10/01/2017

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Progetto di un impianto di trattamento rifiuti speciali e urbani non pericolosi con operazioni di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12) e recupero di inerti (R5) - Controdeduzioni alle Osservazioni del Comune di Aielli (AQ), del Martello del Fucino, della Stazione Ornitologica Abruzzese, del Sig. Tonino D'Amore, del Comitato per la Difesa dell'aria, della terra e delle acque di Aielli, nella persona del Sig. Benedetto Di Pietro, del Comune di Celano, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Federico D'Aulerio, della Sig.ra Viola Di Pietro, del WWF Abruzzo Montano, nella persona del Sig. Giuseppe Delle Coste.

La presente in risposta ed a chiarimento di quanto riportato nelle osservazioni presentate dai soggetti elencati all'oggetto della presente, relativamente alla Procedura di verifica di assoggettabilità impianto di trattamento rifiuti speciali e urbani non pericolosi con operazioni di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12) e recupero di inerti (R5), presentata dalla Ekorec di Mascitti Adriano e Mascitti Piero snc sul sito della Regione Abruzzo "Sportello Regionale Ambientale" in data 26/09/2016.

Per semplice chiarimento, nel rendere le opportune risposte alle Osservazioni presentate presso l'ufficio VIA della Regione Abruzzo, considerato che tra i vari soggetti che hanno presentato osservazioni, risultano molteplici argomenti ripetuti, gli stessi sono stati trattati una sola volta.

In merito alle Osservazioni avanzate dal **Comune di Aielli**, si chiarisce quanto segue:

1. UBICAZIONE DEL PROGETTO

L'area nella quale è prevista la realizzazione dell'impianto risulta attualmente servita dalle seguenti infrastrutture:

- Autostrada: A25;
- Strada extraurbana secondaria: S.S. n. 5 Tiburtina Valeria;

- Rete fognaria;

e rientra in un'area classificata come D1 - Industriale, area adatta alla nascita di tali attività.

Si precisa che l'area in progetto prevede la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per l'adeguamento impiantistico, che risultano però poco rilevanti poiché in parte sono già esistenti.

Dal punto di vista strategico-funzionale tale condizione rappresenta un elemento preferenziale per la localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti così come previsto dal vigente Piano Regionale di Gestione Rifiuti.

Il progetto presentato prevede la realizzazione dell'impianto in una zona che, pur essendo normata quale area D1 - Industriale dal vigente PRG, non presenta un tessuto industrializzato ben infrastrutturato bensì una situazione consolidata di fatto che presenta, oltre ad aree manifatturiere, anche attività a vocazione prettamente turistico-ricettiva, oltre che commerciali (Come da Planimetria allegata) che risentiranno negativamente dell'impatto della realizzazione del nuovo impianto. Inoltre a pagina 12 della RELAZIONE SPA si legge al punto 3. Interferenze e cumuli con altri progetti "Le attività limitrofe sono costituite essenzialmente da aziende manifatturiere presenti nelle aree industriali del Comune di Aielli e del Comune di Celano che operano in settori produttivi diversi rispetto alle attività previste dal progetto oggetto di studio". Tuttavia si segnala che nella

Inoltre, sempre in relazione a quanto stabilito dai criteri localizzativi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, la presenza di strutture di servizio di tipo turistico-ricettivo non rappresenta un limite. Infatti andando a considerare la portata dell'impatto stimata, questa risulta limitata al perimetro del sito, prendendo in esame le misure di mitigazione previste dal *Progetto Preliminare*, quindi non interessa comunque né strutture turistico-ricettivo né altri ricettori sensibili potenzialmente presenti nell'intorno dell'impianto proposto.

diversi rispetto alle attività previste dal progetto oggetto di studio". Tuttavia si segnala che nella medesima zona, a distanza in linea d'aria di circa 1 km insiste un altro impianto di trattamento rifiuti della società ACIAM SPA che, seppur di natura diversa, già impatta in maniera importante sul territorio comunale. Sembra opportuna che, prima di accordare la possibilità di realizzazione del nuovo impianto, venga effettuata un'attenta valutazione dell'effetto cumulo dei due impianti sul territorio comunale. Inoltre al medesimo paragrafo si legge "... nello stesso sito opera la ditta Lino

In sede di *Progetto Preliminare* sono stati valutati gli impatti dovuto all'Effetto cumulo considerando le attività limitrofe esistenti (es. per l'impatto acustico è stato valutato tramite rilievi strumentali il clima acustico dello stato attuale). Come già illustrato al punto precedente la portata degli impatti valutati è limitata al perimetro del sito. Al fine di limitare gli impatti si otterrà attraverso le seguenti misure di mitigazione previste dal progetto:

- ✓ **Organizzazione zone di stoccaggio rifiuti e modalità di stoccaggio:** Le fasi critiche della gestione dei rifiuti (trattamento) avverranno in aree coperte e pavimentate. Inoltre

nelle aree esterne i rifiuti verranno stoccati in cassoni dedicati oppure posti su aree pavimentate con sistema di raccolta delle acque di dilavamento.

- ✓ **Procedure gestionali:** saranno definite procedure per regolamentare la gestione dei rifiuti e le attività di carico, scarico, accettazione, stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e della sicurezza e salute dei lavoratori.
- ✓ **Contenimento di eventuali emissioni in atmosfera:** L'esperienza mostra che l'esercizio di impianti analoghi non prevede sorgenti di emissioni. Nell'impianto non saranno presenti punti di emissioni convogliate per i quali richiedere l'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte V. Particolare attenzione, in sede di progettazione, è rivolta al contenimento di eventuali emissioni ed odori. In particolare si possono evidenziare i seguenti aspetti progettuali:
 - tutte le operazioni di trattamento si svolgeranno al coperto;
 - sull'acqua di ricircolo utilizzata per il lavaggio dei materiali contaminati è previsto il dosaggio di ipoclorito di sodio, così da rimuovere eventuali emissioni odorigene;
 - le tipologie dei rifiuti saranno di norma conferiti umidi e pertanto non costituiranno fonte di emissioni polverose in fase di scarico e movimentazione.
- ✓ **Contenimento del rumore:** Per contenere l'impatto acustico saranno adottati i seguenti accorgimenti:
 - i macchinari utilizzati per la movimentazione dei rifiuti e dei materiali recuperati (pala gommata) saranno dotati di silenziatori;
 - tutte le operazioni di trattamento si svolgeranno all'interno di capannone, adeguatamente isolato dall'esterno con tamponamenti e portoni.
- ✓ **Protezione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed acque superficiali:** il progetto prevede i seguenti interventi specifici per la protezione della matrice suolo e della matrice acque sotterranee:
 - impermeabilizzazione delle aree esterne con strato di bitume;
 - impermeabilizzazione delle aree coperte con pavimentazione industriale;
 - gestione delle acque di piazzale tramite rete di raccolta e trattamento con impianto di prima pioggia;
 - gestione degli sversamenti accidentali delle sostanze chimiche presenti all'interno del capannone (es. reagenti previste per l'impianto di depurazione) con bacini di contenimento posti alla base dei contenitori.

territorio comunale. Inoltre al medesimo paragrafo si legge ".....nello stesso sito opera la ditta Lino

Masciti e Figli s.r.l. con cui vengono gestiti degli spazi comuni..." Vista la coesistenza sul medesimo sito di due attività diverse è necessario avere esatte cognizioni delle attività svolte da entrambe con un dettagliato piano di interferenza che, ad oggi, non è stato ancora presentato. Dalla

L'intervento proposto verrà ubicato all'interno di un sito esistente prevedendo, come da *Progetto Preliminare* allegato allo *Studio Preliminare Ambientale*, opportuni sistemi di separazione fisica e funzionale rispetto all'attività esistente. La scelta di operare in un sito esistente rappresenta un valore aggiunto in termini ambientali in quanto dal punto di vista infrastrutturale le opere da realizzare sono poco significative. Tale aspetto, come già illustrato in altri punti del presente documento, rappresenta inoltre un elemento preferenziale per la localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti così come previsto dal vigente Piano Regionale di Gestione Rifiuti.

✓ **Rischio frana:**

entrambe con un dettagliato piano di interferenza che, ad oggi, non è stato ancora presentato. Dalla relazione geologica inoltre si riscontra che l'impianto sarà posizionato su un sito di cui una porzione è classificata come R4 - A rischio alto dal PAL. Ora seppur il progettista dichiara che tale impianto sarà posizionato in una zona del sito che non ha classificazione, pare quantomeno azzardato realizzare un impianto in una zona a confine diretto con una zona a rischio alto di frana.

Il **rischio frana** è stato valutato attentamente tramite studio geologico approfondito allegato al progetto, dal quale si evince che **l'area d'interesse, è definita stabile dal punto di vista geomorfologico in quanto non sono presenti fenomeni di instabilità gravitativa.**

Si precisa che l'area dove dovrà essere realizzata l'attività non è sottoposta a rischio frana;

bensì si trova ad una distanza superiore a 500 metri dalle prime aree soggette a vincolo idrogeologico (come visibile dalla Fig. 1 e 2 riportate di seguito), nello specifico tra la stessa e tali aree vi sono l'asse autostradale Roma-Pescara e l'asse ferroviario Roma-Pescara tra i comuni di Aielli e Celano.

La presenza delle due infrastrutture di fondamentale comunicazione per l'Abruzzo, dimostrano l'assenza di rischi franosi, poiché se ve ne fossero, si sarebbe già provveduto a deviare i percorsi autostradali e ferroviari, che risultano posti in prossimità delle aree soggette a vincolo idrogeologico.




Figura 1: Stralcio del Vincolo idrogeologico Regione Abruzzo




Figura 2: Stralcio del Piano Paesaggistico Regione Abruzzo - Vincolo Idrogeologico

2. TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE

In riferimento a tale problematica dall'analisi del progetto preliminare si evince che il materiale che viene raccolto, proveniente in particolare da spazzamento stradale, pulizie caditoie e sabbie dei depuratori, per essere trattato all'interno dell'impianto subirà un trattamento di lavaggio al fine di rimuovere i contaminanti e rendere questi materiali idonei ad essere utilizzati come aggregati cementizi e bituminosi. Dalla relazione tecnica si legge che "....*le acque di lavaggio provenienti dal processo di recupero dei rifiuti saranno inviate in una sezione di trattamento per la rimozione degli inquinanti.....circa l'80% delle acque depurate verrà ricircolato... la parte eccedente verrà scaricata in pubblica fognatura*" ma non è stato compiutamente dettagliato nel proseguo della relazione, quale sia il metodo con il quale venga fatto tale trattamento di depurazione. E' noto infatti

Dal *Progetto Preliminare* allegato allo *Studio Preliminare Ambientale* si evince che le acque di risulta utilizzate per il lavaggio dei rifiuti, verranno trattate da un impianto di depurazione chimico-fisico costituito dalle seguenti sezioni:

- accumulo in vasca di equalizzazione-omogeneizzazione;
- coagulazione;
- flocculazione;
- sedimentazione;
- disidratazione fanghi.

relazione, quale sia il metodo con il quale venga fatto tale trattamento di depurazione. E' noto infatti che il rifiuto da spazzamento stradale contiene inquinanti molto pericolosi quali metalli pesanti ed idrocarburi che provengono dai fumi delle automobili la cui "depurazione" è molto complessa e difficile e necessita di appositi trattamenti e pertanto si ritiene che tale "sezione di trattamento..." vada compiutamente e dettagliatamente descritta in fase di progetto per capire quale sia il reale impatto dell'impianto e delle scorie prodotte sul territorio. Tali impianti, inoltre, di solito, sono

Nella vasca di equalizzazione verrà previsto un sistema di aerazione che garantirà anche un'adeguata ossigenazione dei liquami da depurare, necessaria per evitare l'insorgenza di condizioni settiche (fermentazione anaerobica).

Nel sedimentatore verrà utilizzato flocculante per favorire la precipitazione dei solidi presenti. Dal decantatore vengono prelevate due frazioni:

- i fanghi liquidi raccolti nel cono del sedimentatore;
- l'acqua depurata raccolta nella parte alta del decantatore.

I fanghi verranno avviati alla nastro-prensa per essere disidratati; al fine di favorire la disidratazione è previsto l'utilizzo di latte di calce. L'acqua depurata dai solidi viene inviata al

disoleatore a coalescenza e da qui ad una vasca di stoccaggio per essere in seguito rimandata al lavaggio degli inerti.

impatto dell'impianto e delle scorie prodotte sul territorio. Tali impianti, inoltre, di solito, sono sempre ubicati in aree industriali molto ben infrastrutturate con appositi depuratori di supporto che consentano una depurazione delle acque di trattamento prima della loro immissione in pubblica fognatura. Esiste inoltre un'altra problematica relativa allo smaltimento delle acque: il materiale da trattare verrà depositato sul piazzale in "...cumuli su arca pavimentata..." soggetto, quindi, alle intemperie. In tale situazione i rifiuti stoccati saranno soggetti a fenomeni di dilavamento e l'acqua di scolo diventa a tutti gli effetti un percolato il cui trattamento non è ben chiaro come venga eseguito.

Allo stesso impianto verranno convogliate anche le acque di **prima pioggia** provenienti dalla zona di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti esterna al capannone. Tale zona infatti sarà dotata di rete di raccolta delle acque di dilavamento, le stesse saranno stoccate in una vasca volano (**vasca di prima pioggia**) e successivamente avviate all'impianto di trattamento chimico-fisico su descritto.

Le acque di **seconda pioggia** (ovvero le acque eccedenti la prima pioggia) vengono separate dalle acque di prima pioggia tramite idoneo pozzetto di by-pass e successivamente avviate allo scarico in canaletta stradale. Tale modalità di gestione delle acque di dilavamento rispetta le prescrizioni indicate dalla L.R. 29 luglio 2010, n. 31.

La porzione di acque **trattate** non riutilizzate nel processo di trattamento vengono avviate in pubblica fognatura.

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Altra criticità segnalata è legata all'aumento delle emissioni in atmosfera. Il carico di rifiuti che intende trattare l'impianto (60.000 T) presuppone un aumento del traffico veicolare pesante sull'area legata al trasporto dei rifiuti da e per l'impianto. Tale situazione andrebbe studiata in maniera molto

L'impianto in progetto è ubicato in adiacenza ad una infrastruttura viaria classificabile come strada extraurbana secondaria che, da una stima conservativa, genera un traffico giornaliero medio superiore a 5'000 veicoli/giorno, mentre la vicina Autostrada A25 genera un flusso veicolare medio giornaliero superiore 20'000 Veicoli Teorici Medi Giornalieri (VTMG).

Da progetto è previsto un incremento dei mezzi da/per l'impianto pari a 20 veicoli/giorno, pertanto in termini percentuali localmente si assiste ad un incremento di traffico giornaliero non superiore a 0,2%, ritenuto poco rilevante ai fini dell'impatto della qualità dell'aria.

più approfondita. Inoltre lo stesso trattamento prevede una prima separazione del rifiuto da spazzamento tramite nastri trasportatori nella fase di Pre-Vagliatura durante la quale il rifiuto raccolto, in particolare quello da spazzamento, viene separato da rifiuti misti, quali lattine, bottiglie e plastica in genere, ma durante tale fase si solleva sicuramente del polverino stradale, quello che contiene gli inquinanti più pericolosi, che non è bene chiaro come venga trattato, visto che si legge dalla relazione che tale tipologia di rifiuto trattata non sia soggetta ad analisi di emissione in atmosfera. Ad avviso dello scrivente tale analisi va assolutamente effettuata visto quanto precedentemente descritto.

Il processo di trattamento dei rifiuti in ingresso all'impianto proposto, prevede operazioni di recupero su frazioni di rifiuto umide (l'umidità rappresenta di per se un sistema di contenimento delle polveri diffuse), inoltre le fasi di trattamento vengono svolte completamente in aree coperte, pertanto risulta poco verosimile l'ipotesi che durante le fasi di trattamento si originino polveri diffuse che possano impattare verso l'esterno del sito.

Relativamente a quanto affermato dal **Comune di Celano** si precisa quanto segue:

1. PUBBLICAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Preso atto che:

- la ditta EKOREC di Piero e Mascitti Adriano s.n.c. , ha comunicato di aver chiesto alla competente Regione ABRUZZO l'attivazione della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) del Progetto per la realizzazione di un impianto integrato per operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi;
- Il proponente, non ha previsto l'inoltro ai Comuni confinanti, quale il Comune Celano (AQ), interessati alla progettazione di che trattasi;

Il *Progetto Preliminare* e lo *Studio Preliminare Ambientale* relativo all'intervento proposto sono stati trasmessi secondo le modalità previste dall'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e secondo le modalità previste dalla Regione Abruzzo. Il progetto oltre ad essere stato inoltrato all'Autorità competente e pubblicato sul sito web messo a disposizione dalla Regione Abruzzo, è stato inoltrato esclusivamente al Comune in cui risulta catastalmente ubicata l'area di progetto (e non al Comune confinante) così come previsto dall'art. 20, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i, riportato di seguito:

Art. 20. D. Lgs. 152/2006 - Verifica di assoggettabilità

1. *Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti:*
 - a) *elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;*
 - b) *inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati all'Allegato II la cui realizzazione potenzialmente può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;*
 - c) *elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.*
1. *Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, **copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato**. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. **L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell'autorità competente.***

2. COLLOCAZIONE DELL'ATTIVITA' e DATI RELATIVI AI MUD DEI COMUNI

• La valutazione dell'idoneità della collocazione del progetto deve tener conto degli aspetti citati anche in considerazione delle conseguenze sull'economia locale fortemente lesa per il Comune di Celano il cui impianto interferisce con le attività presenti sul proprio territorio;

L'ubicazione del progetto, così come si evince dallo *Studio Preliminare Ambientale*, ha tenuto in considerazione i criteri localizzativi previsti dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e risulta compatibile con gli stessi. Si sottolinea inoltre l'importanza strategica dell'impianto in quanto fornirebbe ai comuni del territorio circostante l'opportunità di gestire quelle frazioni di rifiuto urbano che allo stato attuale hanno destinazioni non note.

Ad oggi, infatti, alcuni comuni del territorio Marsicano svolgono normalmente il servizio di spazzamento stradale, ma non è chiara la destinazione dei rifiuti provenienti da tale operazione e **comunque tale frazione non contribuisce all'aumento della percentuale di rifiuti destinati alla raccolta differenziata poiché, la mancanza di impianti di recupero fa sì che tali matrici vengano destinate abitualmente allo smaltimento.**

Tale dato si evince dai dati MUD di alcuni comuni, pubblicati sul catasto rifiuti messo a disposizione dall'ISPRA (fonte: <http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=findComune>) (cfr. *Figura 3* e *Figura 4* del presente documento).




Figura 3 - Informazioni sulle frazioni differenziate raccolte nel territorio comunale di Aielli (da dati MUD)




Figura 4 - Informazioni sulle frazioni differenziate raccolte nel territorio comunale di Celano (da dati MUD)

Visionando i dati riportati nella Fig. 3 e 4, si evince che non vi è presenza di gestione delle terre da spazzamento in quasi tutti i comuni, nonostante vengano svolte costantemente attività di spazzamento stradale. La volontà della Ekorec snc di intraprendere l'iniziativa imprenditoriale oggetto della presente nasce, infatti, a seguito di uno studio sulle esigenze riscontrate nel territorio in tema di rifiuti. In particolare dalle analisi effettuate ci si è resi conto della necessità di attivare degli impianti per il recupero delle terre da spazzamento. La tipologia di impianto proposta consentirebbe ai comuni al tempo stesso di *gestire un rifiuto urbano rispettando i principi della normativa nazionale ed europea*, e di *innalzare la percentuale della raccolta differenziata*, che ad oggi, sempre dai dati MUD messi a disposizione dell'ISPRA, risulta al di sotto della soglia imposta dall'art. 205 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 (cfr. *Figura 5 e Figura 6* del presente documento).

Art. 205 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.- Misure per incrementare la raccolta differenziata

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune, deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

- b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.




Figura 5 - Dati raccolta differenziata Comune di Aielli




Figura 6 - Dati raccolta differenziata Comune di Celano

L'opportunità di incrementare la percentuale di raccolta differenziata attraverso la realizzazione del progetto proposto viene confermata anche dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che al fine di favorire lo sviluppo di un sistema impiantistico adeguato fornisce, tra l'altro, i seguenti indirizzi:

*massimizzare le opportunità di recupero di materia dai rifiuti, attraverso lo sviluppo di impiantistica in grado di valorizzare i flussi provenienti dalle raccolte differenziate o altri flussi avviabili ad impianti dedicati (ad es. **recupero di inerti da rifiuti da spazzamento stradale o da scorie da trattamento termico**).*

In data 18 ottobre 2016 si è tenuto un tavolo tecnico di concertazione, al termine del quale è stata redatta una proposta di piano per l'aggiornamento del PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (art.199 D.Lgs.152/2006). Da tale incontro è emerso quanto segue:

Da una stima effettuata attraverso uno studio particolareggiato condotto dalla scrivente, si ipotizza invece che nella sola Provincia di L'Aquila le terre da spazzamento da intercettare e da avviare a recupero supererebbero il quantitativo annuale di 100.000 tonnellate/anno.

Motivo per il quale, l'impianto proposto dalla scrivente potrebbe addirittura non essere adeguato al fabbisogno provinciale e pertanto sarà ipotizzabile la successiva implementazione impiantistica da parte di altri proponenti sia all'interno della Provincia sia nell'ambito di altri contesti regionali. Infine, dal punto di vista strettamente economico, seppur in misura limitata, l'impianto proposto *contribuirà positivamente in termini di occupazione locale sia diretta* (nuovi posti di lavoro) *che indiretta* tramite aziende operanti nell'indotto.

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 176 del 29.10.2016:

A. Preso atto della comunicazione trasmessa in via informale dal Comune di Aielli e della piena condivisione delle osservazioni predisposte dall'Amministrazione Comunale di Aielli in possesso della documentazione e dei piani urbanistici su cui insiste il progetto, si fanno proprie le note predisposte per le Osservazioni di cui si allega copia, in particolare in merito ai punti: Ubicazione del progetto, Trattamento e Smaltimento Acque, Emissioni in atmosfera.

Quanto a tali considerazioni *si rimanda a pag. 1-8 del presente documento.*

B. Inoltre si sottolinea la mancanza di Misure a garanzia della trasparenza della gestione dei rifiuti con assenza di partecipazione, comunicazione ed educazione.

C. Non è stata data occasione di partecipazione e di comunicazione dei cittadini lungo l'intera filiera della gestione dei rifiuti. In particolare la normativa prevede che i gestori degli impianti di smaltimento e

recupero dei rifiuti, devono rendere trasparente al massimo ai cittadini la gestione degli stessi, rendendo facilmente accessibili e comprensibili i dati e le informazioni relativi alla gestione dei rifiuti ed alle autorizzazioni possedute; inoltre, non si è a conoscenza di misure di mitigazione con "contributo

Come già illustrato, tutte le fasi di trasmissione e pubblicazione del progetto hanno seguito le prassi previste dalla normativa nazionale e regionale, ciò a garanzia della trasparenza e della condivisione delle informazioni (*si rimanda a pag. 9, punto 1 del presente documento*).

autorizzazioni possedute; inoltre, non si è a conoscenza di misure di mitigazione con "contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani", inteso come ristoro ambientale, dovuto ai comuni sede di impianti per la gestione dei rifiuti urbani e per ripartire il contributo medesimo fra i comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti stessi sulla base della tipologia degli impianti, delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, della quantità e natura dei rifiuti gestiti da utilizzare per finalità esclusivamente inerenti il miglioramento ambientale, la tutela sanitaria dei cittadini, la gestione integrata dei rifiuti.

Per la categoria di impianto proposto (impianto di recupero) ad oggi la normativa non prevede alcuna misura compensativa in termini di "contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani".

Si sottolinea comunque la disponibilità della proponente a riconoscere un contributo nei confronti del Comune di Aielli ospitante, in funzione dell'attività proposta, attraverso la stipula di una specifica convenzione e nel rispetto dei termini e nelle forme in cui la legge consente il riconoscimento, anche economico di eventuali contributi ambientali.

Rispetto a quanto osservato dalla **Stazione Ornitologica Abruzzese**, nella persona del **Presidente Augusto De Sanctis**, si puntualizza quanto riportato di seguito:

1. Commistione di attività sul medesimo sito produttivo

Al punto 2.1 (pag. 5) si legge: "*Descrizione del sito produttivo L'intervento in progetto occuperà una porzione di un sito produttivo esistente su cui già opera la ditta Lino Mascitti e Figli s.r.l., in particolare l'attività in progetto gestirà le seguenti aree: • Piazzale esterno (zona pesa + parcheggio) in comune con la ditta Lino Mascitti e Figli s.r.l. ...*"

In considerazione delle attività che verrebbero svolte nell'impianto, che prevedono la movimentazione, la manipolazione, lo stoccaggio e la gestione di sostanze anche potenzialmente pericolose, con risvolti importanti sotto ogni profilo di responsabilità è del tutto evidente che deve essere garantita la totale separazione tra soggetti ed entità diverse, anche ai fini dei controlli e dei monitoraggi.

Si rimanda a quanto riportato a pag. 4 del presente documento.

2. Qualità dei rifiuti

Al punto 2.2 ,A (pag. 6) della relazione si legge: "*Conferimento rifiuti In fase di accettazione dei rifiuti all'impianto, fermi restando i controlli amministrativi della documentazione che accompagna il rifiuto, verrà effettuata la pesatura (Area A1) al fine di verificarne il peso; inoltre verrà verificato visivamente il carico.*"

La procedura di legge è diversa e prevede la caratterizzazione del rifiuto in ingresso.

Nello *Studio Preliminare Ambientale* si propone una modalità di gestione dei rifiuti in ingresso conforme alla normativa vigente, infatti tra la documentazione **obbligatoria** che accompagna il rifiuto (**controlli amministrativi**) dovrà essere sempre verificata la presenza di:

- Autorizzazione al trasporto dei rifiuti del trasportatore;
- Formulario di Identificazione del Rifiuto;
- Rapporto di Prova del rifiuto in ingresso.

La procedura di legge è diversa e prevede la caratterizzazione del rifiuto in ingresso.

La seconda fase di accettazione del rifiuto è quella di verifica visiva del carico, direttamente sul mezzo prima di effettuare lo scarico, presso l'area di messa in riserva dopo aver effettuato lo scarico, questo per verificare se il rifiuto corrisponde alle caratteristiche dichiarate dal produttore nel FIR e sul Rapporto di Prova che accompagna il rifiuto.

Se il rifiuto non supera tutte le fasi di accettazione su indicate, il carico viene respinto ed opportunamente segnalato all'Autorità Competente.

3. Altri siti coinvolti

Una parte consistente rimarrà rifiuto da smaltire in altri siti che però non appaiono indicati negli elaborati progettuali depositati. Si produrranno anche alcune decine di tonnellate/anno di rifiuti pericolosi (seconda tabella allegata) che dovranno anch'essi essere smaltiti in altro luogo.

La produzione di rifiuti proveniente dalle operazioni di trattamento è una condizione prevista in tutti gli impianti di recupero con efficienze di recupero funzione della tipologia di impianto e di tecnologia. Nel caso del progetto proposto si hanno efficienze di recupero minime del 60% con produzione di scarti che verranno avviati ad altre fasi di recupero o di trattamento presso impianti dislocati nella Regione Abruzzo e nella Regione Lazio.

La lista completa degli impianti autorizzati a trattare/smaltire i rifiuti in uscita dall'impianto in progetto è pubblica e consultabile sul sito web dell'ISPRA – Catasto Rifiuti (<http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=comaut>), pertanto per ragioni di praticità si riporta esclusivamente il dato aggregato sugli impianti, mentre per i dettagli si rimanda al sito dell'ISPRA (sul sito sono riportati anche gli estremi del provvedimento autorizzativo).

Impianti dislocati nella Regione Abruzzo in grado di accettare i rifiuti prodotti dal processo di recupero

- N° di impianti autorizzati in procedura ordinaria ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.: **n.d.**;
- N° di impianti autorizzati in procedura semplificata ex art. 216 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.: **39.**

Impianti dislocati nella Regione Lazio in grado di accettare i rifiuti prodotti dal processo di recupero:

- N° di impianti autorizzati in procedura ordinaria ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.: **87**;
- N° di impianti autorizzati in procedura semplificata ex art. 216 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.: **27.**

4. Scarico in pubblica fognatura delle acque di lavaggio

Al punto 2.2 della relazione si legge: " *Trattamento chimico-fisico delle acque Le acque di lavaggio provenienti dal processo di recupero dei rifiuti saranno inviate ad una sezione di trattamento per la rimozione degli inquinanti entro i limiti previsti dalle normative vigenti. Circa l'80% circa delle acque depurate verrà ricircolato nell'unità di lavaggio e riutilizzato per il trattamento dei rifiuti in ingresso, la parte eccedente verrà a scaricata in pubblica fognatura.*"

In considerazione delle attività svolte, che potenzialmente attengono anche alla produzione di sostanze pericolose e rifiuti speciali pericolosi a partire dai rifiuti accolti che possono contenere quantità di residui variabili (e per questo difficilmente valutabili anche con analisi periodiche), si ritiene del tutto inaccettabile tale previsione. Le acque di lavaggio devono essere completamente recuperate e trattate adeguatamente.

Non si comprende, inoltre, la ragione tecnica per cui non risulta accettabile lo scarico in pubblica fognatura di un refluvo preventivamente trattato tramite un impianto che risponde attualmente alle Migliori Tecniche Disponibili.

Si rimanda a quanto riportato a pag. 4 del presente documento.

lale previsione. Le acque di lavaggio devono essere completamente recuperate e trattate adeguatamente. Tra l'altro il substrato è, secondo la ditta stessa, mediamente permeabile e al di sotto del capannone vi è una falda acquifera a circa 30 metri di profondità. Pertanto vi è una condizione di vulnerabilità abbastanza pronunciata rispetto alla dispersione di sostanze. Segnaliamo che, come è noto, l'intero ciclo di gestione dei rifiuti civili della zona interessata dal progetto presenta già ora fortissime criticità tali da produrre una condizione di generale inadempienza rispetto alle normative comunitarie in materia di depurazione delle acque e di qualità dell'ambiente.

Tutte le fasi del processo (dallo stoccaggio, fino alla fase di trattamento vero e proprio), così come previsto dal *Progetto*, verranno effettuate in aree impermeabilizzate e dotate di sistema di raccolta delle acque di dilavamento; tali acque vengono avviate, previa separazione delle acque di prima pioggia, all'impianto chimico-fisico previsto dal *Progetto* per essere sottoposte al processo di depurazione insieme alle acque reflue provenienti dal processo.

5. Dissesto

A poche decine di metri dall'area in questione risulta localizzata una zona di frana che andrebbe indagata in maniera più approfondita, data la vicinanza al sito produttivo e i materiali trattati.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Aielli (*si rimanda a pag. 4-5 del presente documento*).

6. Contesto

Al punto 2.4 ,3 (pag. 12) della relazione si legge: "INTERFERENZE E CUMULI CON ALTRI PROGETTI Le attività limitrofe sono costituite essenzialmente da aziende manifatturiere presenti nella area industriale del comune di Aielli e del comune di Celano che operano in settori produttivi diversi rispetto alle attività previste dal progetto oggetto di studio."

In realtà la situazione appare diversa. A 450 metri a nord del sito in proposta opera HOTEL RISTORANTE PARADISO - CELANO (Aq) Località Margine-7 CELANO cap:67041; a 250 metri a sud opera Ristorante Da Rita Via della Stanga, 1, 67043 Celano (AQ); a 250 metri a sud-ovest opera AUTODEMOLIZIONI PANDOLFI S.N.C. km 127, Via Tiburtina Valeria- 67043 Celano, operante nel trattamento di rifiuti speciali pericolosi (codice CER 16 01 04*, CER 16 01 07*, CER 16 01 13*, CER 16 01 14*, CER 16 02 09*, CER 16 01 08*...); a 1.350 metri a sud-est opera A.c.i.a.m S.P.A Strada Comunale Della Stanga, 1 - Aielli, AQ 67041- "Impianto di selezione RSU e stabilizzazione della frazione organica in loc. La Stanga di Aielli - Impianto di Compostaggio di Aielli" (codice CER 19.07.03, CER 19.12.12, CER 19.05.03).

Pertanto la relazione è evidentemente superficiale omettendo importanti informazioni che sono fondamentali per analizzare il cosiddetto effetto cumulo.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Aielli (*si rimanda a pag. 1-4 del presente documento*).

Ad ogni buon conto si precisa ulteriormente che l'area individuata per l'intervento è collocata all'interno dell'area industriale di cui al Piano Regolatore del Comune di Aielli.

La stessa è utilizzata per fini industriali da oltre 20 anni per la produzione di solai prefabbricati in calcestruzzo armato; la maggior parte delle opere sono già state realizzate.

L'attività industriale in dismissione veniva già svolta in compatibilità con gli insediamenti esistenti, i quali, nell'arco dei venti anni trascorsi non hanno mai risentito di problemi direttamente e indirettamente connessi con l'attività produttiva.

Non esistono a tutt'oggi lamentele e/o segnalazioni legate all'attività produttiva finora svolta e non risultano a tutt'oggi pervenute né al Comune di Celano né al Comune di Aielli.

E' inoltre da rilevare che la dismissione dell'impianto industriale insistente da oltre 20 anni nell'area individuata dalla Ekorec snc, con riconversione nell'impianto di trattamento terre da spazzamento, comporta un miglioramento dell'impatto dovuto alla dismissione dei camini di emissione in atmosfera dei silos di distribuzione del calcestruzzo (appartenenti al vecchio impianto), a fronte dell'annullamento dei punti di emissione in atmosfera con l'attivazione del nuovo impianto.

7. Emissioni in atmosfera

Al punto 2.4 ,6 (pag. 14) della relazione si legge: "*Fase di esercizio Emissioni in atmosfera*
La tipologia di rifiuti previsti dal progetto di norma saranno conferiti umidi pertanto si ritiene che non costituiscano fonte di emissioni polverose. Possono originarsi emissioni odorigene, pertanto particolare attenzione verrà prestata per i rifiuti stoccati all'esterno prevedendo in caso di necessità la copertura con teli,..."

La qualità del rifiuto trattato è di per se polverulenta e nessuno studio e/o previsione è stato prodotto circa la dispersione di particolato PM10, PM5, PM2.5 (Direttiva 2008/50/CE). Visto che il sito identificato si trova nella Zona di Mantenimento DEL PIANO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA, sebbene in area industriale infrastrutturata non è presumibile il confinamento delle polveri all'interno della stessa, visti anche i diagrammi di " Andamento stagionale dei venti" alle pagine 48.49 della relazione.

La Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Gazzetta ufficiale 10 ottobre 1996 n. L 257) prevede l'utilizzo delle "migliori tecniche disponibili (Bat - Best Available Techniques)"... il "telo per coprire" non è presente in alcuna delle linee guida esposte nella G.U. 07/06/2007 S.G. n.130, allegato n.5.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Aielli (*si rimanda a pag. 7-8 del presente documento*).

Si aggiunge inoltre che per quanto riguarda il sistema di copertura per il contenimento degli odori, diversamente da quanto indicato nell'osservazione che analizza superficialmente i documenti tecnici di riferimento, questo è previsto come MTD nelle "*Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC – 5 Gestione dei rifiuti – Impianti di trattamento meccanico biologico*".

La Ekorec snc precisa che l'impianto proposto non è un impianto di trattamento meccanico biologico, ma la precedente linea guida è stata osservata al fine di garantire le migliori tecniche disponibili di tutela degli impatti.

L'applicazione tecnica indica che "per minimizzare gli effetti odorigeni si richiama la possibilità di utilizzare sistemi "chiusi" o "semi-coibentati" mediante strutture o materiali di contenimento (es. container, teli semi-traspiranti).

8. Tipologia di sostanze pericolose prodotte

Il progetto prevede la produzione di rifiuti pericolosi. Nonostante siano state definite le categorie tipologiche dei rifiuti (spazzamento stradale ecc.) non vengono indicate le sostanze che potrebbero essere coinvolte nei vari processi di gestione dei rifiuti.

Queste informazioni sono di basilare importanza sia per meglio inquadrare l'impianto sotto l'aspetto degli impatti potenziali sia per definire le tecniche più opportune che dovrebbero essere usate in ogni fase della produzione dell'impianto.

Il progetto non prevede la produzione di rifiuti pericolosi. L'azienda ha deciso di inserire in autorizzazione dei codici CER a specchio, quindi con la possibilità che a seguito di caratterizzazione analitica, un rifiuto possa essere classificato come pericoloso nonostante la provenienza.

Inoltre per ogni tipo di impianto di recupero o smaltimento di rifiuti non pericolosi è buona norma prevedere di potersi imbattere in rifiuti pericolosi, e quindi essere in grado di gestirli secondo i termini di legge, nonostante questa eventualità risulti sin d'ora remota.

Non ci si aspetta che le sostanze pericolose vengano prodotte durante le attività di recupero del rifiuto.

Ciò che rende pericolosa una sostanza non è la sua presenza, ma la sua dose; per quanto riguarda le sostanze che potrebbero determinare la pericolosità di un rifiuto qualora superassero determinate concentrazioni, esse sono riportate nel Regolamento (CE) 1272/2008 dove si può trovare una lista esaustiva a riguardo.

Per quanto concerne i rifiuti gestiti da queste tipologie di attività, essi si prevede non siano caratterizzati da alcuna sostanza eccedente i limiti di pericolosità in termini di concentrazione. In caso contrario, nell'eventualità che si riscontri un'anomalia in proposito, si valuteranno le caratteristiche di pericolosità del rifiuto così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 e dal Regolamento (CE) 1272/2008 e tale rifiuto potrà essere quindi avviato ad idoneo impianto autorizzato.

Per quanto sopra esposto, si richiede il rigetto del progetto in particolare per alcune inaccettabili condizioni dell'impianto (in particolare la commistione con altre aziende e lo scarico delle acque di lavaggio in pubblica fognatura).

Si rimanda a quanto riportato a pag. 6-7 del presente documento.

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque di lavaggio è regolamentato dalla normativa di settore, quindi, se rispettante le prescrizioni previste dalla legge, esso è sempre consentito.

La commistione con altre aziende, così come riportato, di per sé non è motivo di impedimento dell'attività lavorativa, a meno di situazioni particolari che comunque non si riscontrano nella fattispecie, inoltre a riguardo vale quanto già illustrato nelle controdeduzioni riportate nei paragrafi precedenti.

In riferimento alle Osservazioni presentate da **"Il martello del Fucino"** si specifica:

Si sconosce l'esatto titolo di disponibilità del sito fisico (o porzioni di esso, peraltro non esattamente individuate e quindi frammentate) del quale «EKOREC DI MASCITTI PIERO E MASCITTI ADRIANO S.N.C.» (e non "EKOREC s.n.c." come indicato negli elaborati messi a disposizione sul sito dedicato della Regione) disporrebbe

Fermo rimanendo che appare del tutto erronea e quasi incredibile nonché inesplicabile l'indicazione – contenuta nello *Studio Preliminare Ambientale*, alla pag. 33 – secondo la quale il «casello [della Autostrada A25] si trova a circa 7 Km dallo stabilimento» quando il casello di Aielli-Celano è immediatamente prospiciente la zona di intervento (a meno che non si volessero indicare le uscite precedente o successive di Avezzano o Pescara) ovvero a poche decine di metri (m-e-t-r-i) in linea d'area, non basta evidentemente indicare, come si evince dagli elaborati di parte proponente, che «l'intervento in progetto occuperà una porzione di un sito produttivo esistente su cui già opera la ditta Lino Mascitti e Figli s.r.l.» - con alcuni *locali uffici aree parcheggio* nonché *piazzale esterno* in comune – né far comprendere che trattasi di una sorta di intervento maturato all'interno di un gruppo aziendale-familiare per superare l'obiezione che si è in presenza di soggetti giuridici evidentemente differenti, e che dovrebbero risultare separati, con distinte attribuzioni e obblighi da instaurare e derivanti dalle rispettive attività. A

L'intervento proposto si trova in prossimità di una rete viaria di primaria importanza per la zona, pertanto il rifiuto presente nello *Studio Preliminare Ambientale* e osservato da "Il Martello del Fucino" rafforza la posizione strategico-funzionale dell'intervento in progetto.

Relativamente alla commistione con l'attività esistente nel sito, fare riferimento alla controdeduzione già illustrata nel paragrafo dedicato alle osservazioni della Stazione Ornitologica Abruzzese (si rimanda a pag. 16 punto 1. Del presente documento).

separati, con distinte attribuzioni e obblighi da instaurare e derivanti dalle rispettive attività. A questo riguardo si evidenzia inoltre che da visura CERVED (non di Ekorec, per l'appunto, ma

della famiglia) aggiornata al 10 di ottobre u.s. parrebbe che alcuni immobili che insistono sul sito sul quale verte la proposta di impianto sarebbero interessati da procedure di natura esecutiva che potrebbero non garantire la piena disponibilità dello stesso in capo ai proponenti. condizione indispensabile per la procedibilità e per dar corso all'istruttoria per l'iter autorizzativo del progetto in oggetto. Si riporta stralcio di detta visura (allegato 1), che è pubblica, sottolineando l'inscindibilità tra sedime ed immobile.

In ultimo relativamente alla disponibilità degli immobili destinati all'intervento proposto, il Tribunale di Avezzano con sentenza R.G. n. 1308/2016 ha sospeso l'esecuzione provvisoria nei confronti della Ditta Lino Mascitti & Figli srl , in virtù della sopraggiunta mediazione creditizia. Pertanto, l'immobile è nella piena disponibilità del proponente.

Sugli aspetti di profilo del progetto di impianto, ci si richiama a quanto sinteticamente espresso nel comunicato stampa diffuso in data 26 ottobre 2016 e ripreso da diversi organi di stampa (allegato 2)

Si insiste in particolare nel richiamare l'attenzione sull'insostenibilità tecnico-economica dell'attività della depurazione delle acque di risulta dei fanghi risultanti dal trattamento delle terre da spazzamento stradale, terre che come noto contengono una grossa percentuale di idrocarburi e necessitano di una particolare e separata attività.

Il progetto proposto prevede delle tecnologie in uso presso altri impianti attualmente in esercizio (si segnalano diversi impianti della stessa tipologia di quella proposta, già presenti sul territorio nazionale, uno tra tutti quello realizzato dalla AMSA – Azienda Milanese Servizi Ambientale, del Gruppo A2A) che dimostrano, ormai dopo diversi anni di attività, una oggettiva convenienza tecnico-economica anche come ricaduta in termini di percentuale di raccolta differenziata per i comuni che si servono dell'impianto, con una conseguente diminuzione dei costi di smaltimento (il rifiuto proveniente dallo spazzamento stradale non sarà più conferito in discarica o presso impianti dislocati fuori regione come accade oggi, con aggravio tra l'altro anche del traffico veicolare e danno ambientale legato alle emissioni dei mezzi di trasporto).

Riguardo alla percentuale degli idrocarburi potenzialmente presenti nei rifiuti da spazzamento stradale, l'osservazione parla di "grossa percentuale" senza specificare che si intende per "grossa", pertanto non si è in grado di contro dedurre una affermazione del tutto soggettiva.

In merito alle Osservazioni avanzate dal **Comitato per la difesa dell'aria, della terra e delle acque di Aielli**, si chiarisce quanto segue:


- Non viene evidenziata la composizione esatta dei rifiuti prodotti e non vi è nessuna indicazione delle sostanze che verranno trattate.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni alle osservazioni della Stazione Ornitologica Abruzzese (*si rimanda a pag. 17, 20-21 del presente documento*).

- Non viene evidenziato il tragitto e la destinazione dei materiali usati e il flusso lavorativo dei residui in uscita e della loro destinazione

Sulla destinazione dei rifiuti fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni alle osservazioni della Stazione Ornitologica Abruzzese (*si rimanda a pag. 17 punto 3. del presente documento*).

Il flusso dei residui in uscita viene dettagliatamente illustrato nello schema riportato nello *Studio Preliminare Ambientale* che qui si riporta integralmente.



- A pag. 17 dello Studio Preliminare Ambientale la figura 2 – Piano regionale Paesistico non rappresenta lo stato di fatto della zona in oggetto.

La cartografia riportata a pag. 17 dello *Studio Preliminare Ambientale* riporta l'inquadramento rispetto al Piano Paesaggistico Regionale; tale strato informativo è reperibile liberamente sul sito ufficiale della Regione Abruzzo (<http://opendata.regione.abruzzo.it/>) e comunque rispecchia quando indicato nella cartografia ufficiale del Piano Regionale Paesaggistico. Se con l'affermazione "non rappresenta lo stato di fatto della zona in oggetto" ci si riferisce agli strati informativi che individuano gli areali degli insediamenti, questi sono ripresi dalla cartografia ufficiale della Regione Abruzzo pertanto non modificabili dall'estensore dello studio.

- Non viene indicata la modalità di smaltimento delle acque che cadono nel piazzale dove vengono movimentati i rifiuti in arrivo con la possibilità, prevista nel progetto, di scaricare parte delle acque di pioggia direttamente nella pubblica fognatura e nelle canalette stradali.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Aielli (*si rimanda a pag. 6-7 punto 2., 17-18 del presente documento*).

- Dalle dichiarazioni della stessa ditta si rileva che *"le acque meteoriche saranno gestite tramite la rete di raccolta e successivo trattamento delle acque di prima pioggia che verranno in parte riutilizzate nel processo di trattamento dei rifiuti e in parte recapitate in pubblica fognatura a seconda delle esigenze di processo; la parte eccedente la prima pioggia sarà recapitata in canaletta stradale"*.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Aielli (*si rimanda a pag. 6-7 punto 2., 17-18 del presente documento*).

- A pag. 8 dello Studio Preliminare Ambientale è indicato il deposito temporaneo di CER 19.08.13* Area C10 ma non è indicato da dove arriva la sostanza, dove va, in che modo è custodita. Non sono, inoltre, esplicitati i tempi di permanenza dei rifiuti pericolosi stoccati.

La provenienza del CER 19.08.13 viene indicata nello schema di flusso già riportato nei punti precedenti. Tale codice viene assegnato in alternativa al CER 19.08.14 eventualmente dopo aver proceduto con opportuna analisi chimico-fisica del rifiuto prodotto. Infatti il CER 19.08.14, essendo un codice che ha voce speculare (CER 19.08.13 appunto) prima di stabilire che non è pericoloso necessita di caratterizzazione chimico-fisica.

Per il CER 19.08.13 il tempo di permanenza presso l'impianto in progetto non può essere superiore ad un anno così come stabilito dal D. Lgs. 152/2006 s.m.i. in quanto verrà gestito in deposito temporaneo; nello *Studio Preliminare Ambientale* si indica infatti che *"I rifiuti gestiti in*

Deposito Temporaneo resteranno nella aree di stoccaggio individuate fino al raggiungimento del limite quantitativo o temporale previsto dalla normativa vigente”.

Nell'avviso pubblico (Art. 20 D. Lgs. 152/2006 e s. m. ed i. si legge testualmente: “*la ditta intende realizzare un impianto di recupero di rifiuti provenienti principalmente da*”. L'uso del termine “*principalmente*” può diventare un varco attraverso il quale far passare altre tipologie di rifiuti non previste dal progetto.

Il termine “principalmente” sta ad indicare che l'impianto proposto tratterà **in quantità maggiore** rifiuti provenienti da:

- Spazzamento stradale;
- Pulizia delle caditoie e della eliminazione delle sabbie dei depuratori;
- Processi di trattamento chimico e fisico di minerali non metalliferi.

Comunque **in ingresso** si prevedono esclusivamente i codici richiesti da progetto e di seguito riportati:

- CER 17 05 06
- CER 17 05 08
- CER 19 08 02
- CER 19 12 09
- CER 19 13 02
- CER 20 03 03
- CER 20 03 06

Pertanto il termine “principalmente” non viene utilizzato come “varco” per far passare rifiuti non espressamente previsti dal progetto.

Altro elemento preoccupante è rappresentato dal traffico dei mezzi pesanti che questo impianto genererebbe: si parla di un ritmo di tre mezzi/ora per 16 ore lavorative, quindi 48 mezzi/giorno in entrata e altrettanti in uscita. Ciò comporterebbe un enorme impatto relativo alle emissioni di CO₂, di polveri sottili e sulla viabilità locale.

In aggiunta a quanto già illustrato nelle controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Aielli (pag. 7-8 del presente documento), si evidenzia che con l'intervento proposto si assisterà ad una diminuzione della CO₂ equivalente in considerazione del fatto che, ad esempio, per i rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale si eviterà di avviare in discarica 30'000 tonnellate/anno di rifiuto, che corrispondono a circa $0,87 \times 30'000'000 = 26'100'000 = \underline{26'100 \text{ tonnellate di CO}_2 \text{ equivalente evitate}}$ (il fattore di conversione è stato ripreso dai documenti IPCC 2007, EPA 2008).

Appare altresì inopportuna la commistione con altre attività produttive del sito che dovrebbero essere del tutto separate e chiaramente riconoscibili, anche ai fini dei controlli e delle responsabilità in caso di problemi con l'impianto.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni alle osservazioni della Stazione Ornitologica Abruzzese (si rimanda a pag. 4 del presente documento).

Inoltre dagli elaborati progettuali si può leggere testualmente che "nell' area di studio, già nelle immediate vicinanze sono presenti numerosi pozzi che mettono in evidenza come vi sia la presenza di una falda freatica alla profondità di circa 30 metri dal p.c." E si aggiunge che "per quanto rilevato in fase di progettazione saranno previsti sistemi per il contenimento delle acque di dilavamento dei rifiuti stoccati sulle aree esterne" senza specificare quali saranno i sistemi che verranno utilizzati.

Il rischio legato alla compatibilità idrogeologica del sito è stato affrontato dallo *Studio Preliminare Ambientale* e dalla relazione geologica di approfondimento da cui risulta che, attuando le misure di mitigazione previste da progetto la probabilità di impatto risulta bassa.

In particolare le misure di mitigazione previste saranno le seguenti:

Protezione del suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed acque superficiali: il progetto prevede i seguenti interventi specifici per la protezione della matrice suolo e della matrice acque sotterranee:

- impermeabilizzazione delle aree esterne con strato di bitume;
- impermeabilizzazione aree coperte con pavimentazione industriale;
- gestione delle acque di piazzale tramite rete di raccolta e trattamento con impianto di prima pioggia;
- gestione degli sversamenti accidentali delle sostanze chimiche presenti all'interno del capannone (es. reagenti previste per l'impianto di depurazione) con bacini di contenimento posti alla base dei contenitori.

La proponente precisa che nelle more di eventuali prescrizioni da parte della Regione Abruzzo, si rende disponibile a realizzare tutti i piazzali esterni di pavimentazione industriale in calcestruzzo armato, così da scongiurare l'eventuale ipotetica permeabilità dello strato bituminoso di pavimentazione.

Preoccupa altresì il fatto che a poche decine di metri dall'area in questione risulta localizzata una zona di frana che andrebbe studiata in maniera più approfondita, data la vicinanza al sito produttivo e tenendo conto che il comune di Aielli è un territorio ad elevata pericolosità sismica (classificato in zona sismica 1). Dagli stessi elaborati progettuali si ricava che una porzione del sito risulta essere inserito all'interno di una zona a rischio frana potenzialmente alto della Carta degli Scenari di Rischio – Rischio Frane (autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno).

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Aielli (si rimanda a pag. 4 e 5 del presente documento).

In più dalla lettura del progetto si estrae che possono originarsi emissioni odorigene e che le emissioni in atmosfera saranno impedito con la copertura di teli. Inoltre sull'acqua di ricircolo utilizzata per il

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni alle osservazioni della Stazione Ornitologia Abruzzese (si rimanda a pag. 7-8, 19 punto 7. del presente documento)

in atmosfera saranno impedito con la copertura di teli. Inoltre sull'acqua di ricircolo utilizzata per il lavaggio dei materiali contaminati è previsto il dosaggio di una soluzione di ipoclorito di sodio, così da inibire la formazione di odori.

L'ipoclorito di sodio è un composto che può essere efficacemente usato per la depurazione dell'acqua. L'utilizzo dell'ipoclorito di sodio è molto diffuso e negli ambiti più svariati, quali: applicazioni industriali, candeggiamento, rimozione degli odori e disinfezione dell'acqua. L'ipoclorito di sodio è usato su vasta scala. Per esempio in agricoltura, nelle industrie chimiche, nelle industrie di vernici e concimi, alimentari, del vetro, della carta, farmaceutiche, di prodotti sintetici e nelle industrie di deposizione dei rifiuti. A volte è aggiunto ad acque reflue industriali per ridurre gli odori. L'ipoclorito neutralizza l'idrogeno dei gas di zolfo (SH) e dell'ammoniaca (NH₃). Nel trattamento delle acque, l'ipoclorito è usato per disinfettare l'acqua. Viene inoltre utilizzato in ambito domestico frequentemente per la purificazione e la disinfezione della casa. Pertanto l'utilizzo proposto rientra tra le normali pratiche gestionali dell'impianto.

Le altre informazioni che si ricavano dalla lettura del progetto non rassicurano anzi aumentano le perplessità e le preoccupazioni:

- L'impianto dista in linea d'aria circa 1 Km dal nucleo abitato di Borgo quattordici e circa 1,1 Km dai primi insediamenti del comune di Celano.
- Le prime case sparse sono presenti a circa 200 m in linea d'aria.
- In prossimità del sito sono presenti pozzi non ad uso idropotabile.
- Per quanto riguarda la vulnerabilità della falda la permeabilità risulta media
- L'area dista circa 1.000 m dall'adduttrice dell'acquedotto.

Per quanto riguarda la localizzazione del progetto rispetto a:

- Nucleo Abitato Borgo Quattordici
- Insediamenti comune di Celano;
- Case sparse presenti in prossimità del sito oggetto di studio;

dalla stima effettuata nello *Studio Preliminare Ambientale* si evince che gli impatti hanno una portata limitata e non interessano tali aree.

Anche per quanto riguarda la compatibilità rispetto alle componenti geologiche ed idrogeologiche si stima un impatto basso ottenuto attraverso le misure di mitigazione già indicate.

Altro aspetto preoccupante riguarda il substrato che è, secondo la ditta stessa, mediamente permeabile e al di sotto del capannone vi è una falda acquifera a circa 30 metri di profondità.

Fare riferimento a quanto già illustrato nei punti precedenti (*si rimanda a pag. 17 e 18 punto 4. Del presente documento*).

Ulteriori problematiche sorgono in relazione al fatto che nelle immediate vicinanze del sito sono insediate da anni diverse aziende ricettive e ristorative e aziende di produzione e lavorazione di prodotti agricoli biologici con certificazione europea e marchi IGP DOP e PAT

Ad oggi non risultano presenti nell'intorno dell'impianto proposto aree agricole destinate a produzioni agricole di qualità, anche in relazione alla scarso valore agronomico che riveste l'intorno dell'area oggetto di studio come evidenziato nello *Studio Preliminare Ambientale*.




Figura 7 - Carta del valore agronomico (fonte: opendata.regione.abruzzo.it)

Le prime colture di qualità risultano presumibilmente presenti nell'area della conca del Fucino a distanze compatibili con l'intervento in progetto.

Oltre a ciò nel Comune di Aielli è insediato e opera da anni l'impianto di Aciam S.p.A. che tratta la lavorazione di rifiuti per un ammontare annuo di 84.000 tonnellate ed esiste una piattaforma ecologica per il recupero delle frazioni di rifiuti differenziati e per lo smaltimento di rifiuti non recuperabili.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni alle osservazioni del comune di Aielli (si rimanda a pag. 2-3 Del presente documento).

In ultimo non può essere sottaciuto che l'Agenzia sanitaria regionale ha evidenziato in un suo studio sull'incidenza dei tumori in Abruzzo che nel comune di Aielli si è rilevato un valore di incidenza notevolmente elevato che lo mette ai primi posti dei comuni abruzzesi per mortalità.

Consultando il report "*I anno di attività del Registro Tumori I anno di attività del Registro Tumori Regionale dell'Abruzzo. Attività di avvio e analisi: Incidenza di tumori maligni, trend 2004-2014*", documento ufficiale messo a disposizione dall'Agenzia Sanitaria Regionale (fonte: <http://www.asrabruzzo.it/report-epidemiologici.html>) non si rileva la presenza di dati sull'andamento dei tumori nel territorio di Aielli, ma sono presenti esclusivamente dati aggregati riguardanti tutto il territorio regionale sui cui non è possibile fare delle ipotesi utili a stabilire eventuali correlazioni tra lo stato di fatto e l'incidenza dei tumori.

Quanto alle osservazioni del **Sig. Tonino D'Amore**:

a- Al punto 2.1 (pag. 5) di "**A1-RELAZIONE_SPA-signed**" da ora in poi denominata S.P.A si legge: "Descrizione del sito produttivo L'intervento in progetto occuperà una porzione di un sito produttivo esistente su cui già opera la ditta Lino Mascitti e Figli s.r.l., in particolare l'attività in progetto gestirà le seguenti aree: • Piazzale esterno (zona pesa + parcheggio) in comune con la ditta Lino Mascitti e Figli s.r.l. ..."

Si eccepisce: Appare altresì inopportuna la commistione con altre attività produttive del sito che dovrebbero essere del tutto separate e chiaramente riconoscibili, anche ai fini dei controlli e delle responsabilità in caso di problemi con l'impianto.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (si rimanda a pag. 16 Del presente documento).

b- Al punto 2.2 ,A (pag. 6) di S.P.A si legge: "Conferimento rifiuti In fase di accettazione dei rifiuti all'impianto, fermi restando i controlli amministrativi della documentazione che accompagna il rifiuto, verrà effettuata la pesatura (Area A1) al fine di verificarne il peso; inoltre verrà verificato visivamente il carico..."

Si eccepisce l'incompletezza dei controlli in ingresso, bensì necessario quanto segue:

-Caratterizzazione di base: viene effettuata dal produttore con la cadenza prevista all'art. 2 c.3 del D.M. 3/8/05 e prevede:

-Compilazione di una Scheda di caratterizzazione di base comprensiva di tutte le informazioni, che ricalcano i requisiti fondamentali di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. 3/08/05. La scheda di caratterizzazione di base, oltre ad indicare i quantitativi annui e le frequenze di conferimento, dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

-fonte ed origine dei rifiuti;

-le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);

-descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;

-i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente; f

-aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);

-codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni);

-le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; f

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 16 Del presente documento*).

In aggiunta si fa presente che nelle osservazioni (punto b) si fa erroneamente riferimento al DM 03/08/2005 e al D. Lgs. 36/2003, normativa applicabile agli impianti di discarica. Si sottolinea che l'impianto proposto **non è una discarica** ma un **impianto di recupero che produce materia prima** da re-immettere sul mercato previa opportuna marcatura CE secondo i regolamenti europei vigenti, trattandosi di materiale da costruzione.

b- Al punto 2.2 ,E (pag.) di S.P.A si legge: " Trattamento chimico-fisico delle acque Le acque di lavaggio provenienti dal processo di recupero dei rifiuti saranno inviate ad una sezione di trattamento per la rimozione degli inquinanti entro i limiti previsti dalle normative vigenti. Circa l'80% circa delle acque depurate verrà ricircolato nell'unità di lavaggio e riutilizzato per il trattamento dei rifiuti in ingresso, la parte eccedente verrà a scaricata in pubblica fognatura."

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 17 e 18 Del presente documento*).

Si eccepisce l'assenza di adeguato laboratorio di analisi attestante la qualità delle acque da avviare in fognatura (D. Lgs 152/06 (Parte terza, Allegato 5, Tabella 3.), nonché l'assenza di autorizzazione da parte dell'Ente gestore, del Comune e dell' competente per territorio.

La procedura autorizzativa prevista verrà definita con il rilascio di una determina regionale per la realizzazione e la gestione dell'impianto. La Ekorec snc provvederà, nell'ambito della fase gestionale ad individuare uno specifico laboratorio di analisi opportunamente riconosciuto, e sottoscriverà una specifica convenzione per l'esecuzione di tutte le analisi previste all'interno del programma annuale di monitoraggio. Sarà pertanto verificato il rispetto puntuale dei limiti previsti

dalle normative per ogni tipologia di verifica analitica prevista nel piano di monitoraggio. Tra i nulla osta previsti in fase autorizzativa è compreso anche quello relativo allo scarico delle acque nella pubblica fognatura all'Ente Competente.

c- Al punto 2.4 ,3 (pag. 12) di S.P.A si legge: " **INTERFERENZE E CUMULI CON ALTRI PROGETTI** Le attività limitrofe sono costituite essenzialmente da aziende manifatturiere presenti nella area industriale del comune di Aielli e del comune di Celano che operano in settori produttivi diversi rispetto alle attività previste dal progetto oggetto di studio."

Si eccepisce:

1- a 450 metri a nord del sito in proposta opera HOTEL RISTORANTE PARADISO - CELANO (Aq) Località Margine-7 CELANO cap:67041; a 250 metri a sud opera Ristorante Da Rita Via della Stanga, 1, 67043 Celano (AQ);

2- a 250 metri a sud-ovest opera AUTODEMOLIZIONI PANDOLFI S.N.C. km 127, Via Tiburtina Valeria-67043 Celano, operante nel trattamento di rifiuti speciali pericolosi (codice CER 16 01 04*, CER 16 01 07*, CER 16 01 13*, CER 16 01 14*, CER 16 02 09*, CER 16 01 08*...); - a 1.350 metri a sud-est opera A.c.i.a.m S.P.A Strada Comunale Della Stanga, 1 - Aielli, AQ 67041- "Impianto di selezione RSU e stabilizzazione della frazione organica in loc. La Stanga di Aielli - Impianto di Compostaggio di Aielli" (codice CER 19.07.03, CER 19.12.12, CER 19.05.03).

A tal fine si chiede di valutare il cd effetto cumulo.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 18-19 Del presente documento*).

d- Al punto 2.4 ,6 (pag. 14) di S.P.A si legge: " Fase di esercizio **Emissioni in atmosfera** La tipologia di rifiuti previsti dal progetto di norma saranno conferiti umidi pertanto si ritiene che non costituiscano fonte di emissioni polverose. Possono originarsi emissioni odorigene, pertanto particolare attenzione verrà prestata per i rifiuti stoccati all'esterno prevedendo in caso di necessità la copertura con teli..."

Si eccepisce:

1- La qualità del rifiuto trattato è di per se polverulenta e nessuno studio e/o previsione è stato prodotto circa la dispersione di particolato PM10, PM5, PM2.5 (Direttiva 2008/50/CE). Visto che il sito identificato si trova nella Zona di Mantenimento DEL PIANO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA, sebbene in area industriale infrastrutturata non è presumibile il confinamento delle polveri all'interno della stessa, visto anche i diagrammi di " Andamento stagionale dei venti" in pagg.48.49 di S.P.A..

2- La Direttiva 96/61/Ce del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Gazzetta ufficiale 10 ottobre 1996 n. L 257) prevede l'utilizzo delle "migliori tecniche disponibili (Bat - Best Available Techniques)"... il "telo per coprire" non è presente in alcuna delle linee guida esposte nella G.U. 07/06/2007 S.G. n.130. allegato n.5.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 19-20 Del presente documento*).

In relazione alle affermazioni della Sig.ra **Viola Di Pietro**:

La documentazione appare insufficiente sotto molteplici aspetti:

- Non viene evidenziata la composizione esatta dei rifiuti prodotti e non vi è nessuna indicazione delle sostanze che verranno trattate.
- Non viene evidenziato il tragitto e la destinazione dei materiali usati e il flusso lavorativo dei residui in uscita e della loro destinazione

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 23-24 Del presente documento*).

- A pag. 17 dello Studio Preliminare Ambientale la figura 2 – Piano regionale Paesistico non rappresenta lo stato di fatto della zona in oggetto.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 25 Del presente documento*).

- Non viene indicata la modalità di smaltimento delle acque che cadono nel piazzale dove vengono movimentati i rifiuti in arrivo con la possibilità, prevista nel progetto, di scaricare parte delle acque di pioggia direttamente nella pubblica fognatura e nelle canalette stradali.
- Dalle dichiarazioni della stessa ditta si rileva che *"le acque meteoriche saranno gestite tramite la rete di raccolta e successivo trattamento delle acque di prima pioggia che verranno in parte riutilizzate nel processo di trattamento dei rifiuti e in parte recapitate in pubblica fognatura a seconda delle esigenze di processo; la parte eccedente la prima pioggia sarà recapitata in canaletta stradale"*

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 25 Del presente documento*).

- A pag. 8 dello Studio Preliminare Ambientale è indicato il deposito temporaneo di CER 19.08.13* Arca C10 ma non è indicato da dove arriva la sostanza, dove va, in che modo è custodita. Non sono, inoltre, esplicitati i tempi di permanenza dei rifiuti pericolosi stoccati.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 25-26 Del presente documento*).

Nell'avviso pubblico (Art. 20 D. Lgs. 152/2006 e s. m. ed i. si legge testualmente: *"la ditta intende realizzare un impianto di recupero di rifiuti provenienti principalmente da"*. L'uso del termine *"principalmente"* può diventare un varco attraverso il quale far passare altre tipologie di rifiuti non previste dal progetto.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 26 Del presente documento*).

Altro elemento preoccupante è rappresentato dal traffico dei mezzi pesanti che questo impianto genererebbe: si parla di un ritmo di tre mezzi/ora per 16 ore lavorative, quindi 48 mezzi/giorno in entrata e altrettanti in uscita. Ciò comporterebbe un enorme impatto relativo alle emissioni di CO₂, di polveri sottili e sulla viabilità locale.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 7 Del presente documento*).

Appare altresì inopportuna la commistione con altre attività produttive del sito che dovrebbero essere del tutto separate e chiaramente riconoscibili, anche ai fini dei controlli e delle responsabilità in caso di problemi con l'impianto.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 27 Del presente documento*).

Inoltre dagli elaborati progettuali si può leggere testualmente che "nell' area di studio, già nelle immediate vicinanze sono presenti numerosi pozzi che mettono in evidenza come vi sia la presenza di una falda freatica alla profondità di circa 30 metri dal p.c." E si aggiunge che "per quanto rilevato in fase di progettazione saranno previsti sistemi per il contenimento delle acque di dilavamento dei rifiuti stoccati sulle aree esterne" senza specificare quali saranno i sistemi che verranno utilizzati.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 6-7, 17-18, 27 Del presente documento*).

Preoccupa altresì il fatto che a poche decine di metri dall'area in questione risulta localizzata una zona di frana che andrebbe studiata in maniera più approfondita, data la vicinanza al sito produttivo e tenendo conto che il comune di Aielli è un territorio ad elevata pericolosità sismica (classificato in zona sismica 1). Dagli stessi elaborati progettuali si ricava che una porzione del sito risulta essere inserito all'interno di una zona a rischio frana potenzialmente alto della Carta degli Scenari di Rischio - Rischio Frane (autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno).

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 28 Del presente documento*).

In più dalla lettura del progetto si estrae che possono originarsi emissioni odorigene e che le emissioni in atmosfera saranno impedito con la copertura di teli. Inoltre sull'acqua di ricircolo utilizzata per il lavaggio dei materiali contaminati è previsto il dosaggio di una soluzione di ipoclorito di sodio, così da inibire la formazione di odori.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 28 Del presente documento*).

Le altre informazioni che si ricavano dalla lettura del progetto non rassicurano anzi aumentano le perplessità e le preoccupazioni:

- L'impianto dista in linea d'aria circa 1 Km dal nucleo abitato di Borgo quattordici e circa 1,1 Km dai primi insediamenti del comune di Celano.
- Le prime case sparse sono presenti a circa 200 m in linea d'aria.
- In prossimità del sito sono presenti pozzi non ad uso idropotabile.
- Per quanto riguarda la vulnerabilità della falda la permeabilità risulta media
- L'area dista circa 1.000 m dall'adduttrice dell'acquedotto.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 28 Del presente documento*).

Altro aspetto preoccupante riguarda il substrato che è, secondo la ditta stessa, mediamente permeabile e al di sotto del capannone vi è una falda acquifera a circa 30 metri di profondità.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 18 Del presente documento*).

Ulteriori problematiche sorgono in relazione al fatto che nelle immediate vicinanze del sito sono insediate da anni diverse aziende ricettive e ristorative e aziende di produzione e lavorazione di prodotti agricoli biologici con certificazione europea e marchi IGP DOP e PAT

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 28-29 Del presente documento*).

Oltre a ciò nel Comune di Aielli è insediato e opera da anni l'impianto di Aciam S.p.A. che tratta la lavorazione di rifiuti per un ammontare annuo di 84.000 tonnellate ed esiste una piattaforma ecologica per il recupero delle frazioni di rifiuti differenziati e per lo smaltimento di rifiuti non recuperabili.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 30 Del presente documento*).

In ultimo non può essere sottaciuto che l'Agenzia sanitaria regionale ha evidenziato in un suo studio sull'incidenza dei tumori in Abruzzo che nel comune di Aielli si è rilevato un valore di incidenza notevolmente elevato che lo mette ai primi posti dei comuni abruzzesi per mortalità.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 30 Del presente documento*).

In ultima istanza in relazione a quanto riportato nelle osservazioni del **WWF Abruzzo**, nella persona del Presidente Dott. Giuseppe Delle Coste, si chiarisce quanto segue:

1- **RELAZIONE GEOLOGICA**

È riportato nella relazione geologica che una porzione del sito risulta essere inserita all'interno di una zona a rischio frana potenzialmente alto della Carta degli Scenari di Rischio – Rischio Frane (autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno), tuttavia tale zona non sarà interessata da alcun intervento in progetto.

OSSERVAZIONI

Non sono evidenziate nella planimetria generale e nel layout dell'impianto le zone a rischio e non sono previste opere, interventi e delimitazioni a tutela e sicurezza del ciclo operativo.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 4 Del presente documento*).

2- **DESCRIZIONE SUL SITO PRODUTTIVO**

Come riportato nella relazione geologica, il sito è identificato catastalmente al foglio 20, Particella 183.

Il progetto oggetto di autorizzazione consiste nella riconversione strutturale e funzionale di una porzione di sito esistente al fine di eseguire attività di trattamento rifiuti speciali e urbani non pericolosi (invece risultano presenti in deposito temporaneo anche rifiuti contenenti sostanze pericolose).

All'interno dello stesso sito oggetto dell'autorizzazione richiesta, vengono gestite attività della ditta Lino Mascitti e Figli s.r.l. destinate alla produzione di manufatti in cls.

Su una superficie complessiva di circa 3'640 mq in particolare l'attività in progetto gestirà le seguenti aree:

- Area A: piazzale esterno (zona pesa + parcheggio) in comune con la ditta Lino Mascitti e Figli s.r.l.
- Area B: piazzale esterno – 2'580 mq;
- Area C: capannone industriale – 1'060 mq;
- Area D: locali uffici in comune con la ditta Lino Mascitti e Figli s.r.l.

Il piazzale esterno sarà utilizzato per il transito degli automezzi e per lo stoccaggio dei rifiuti in

ingresso e delle materie recuperate.

Il capannone, destinato alle attività di trattamento dei rifiuti, è stato realizzato con travi e pilastri in cls prefabbricato, i solai di copertura sono costituiti da travi di cemento armato precompresso.

OSSERVAZIONI

La ditta Ekorec s.n.c. proponente non esibisce documentazione societaria attestante l'idoneità all'esercizio di operazioni di gestione, recupero e trattamento dei rifiuti, come previsto da normativa.

Assenza di certificati attestanti proprietà o diritti possessori sul sito oggetto dell'intervento, di un eventuale frazionamento delle aree e degli opifici presenti che possono presentare possibili incidenze, interferenze operative e cumuli con lo svolgimento promiscuo delle duali attività produttive.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 21-22 Del presente documento*).

Assenza di documentazione comprovante la legittimità del complesso edilizio, con gli estremi degli atti rilasciati per la costruzione concessione edilizia, certificato di agibilità dell'impianto, certificato di destinazione urbanistica, di conformità sismica e delle autorizzazioni in possesso dell'impianto.

La Ekorec snc ha stipulato regolare contratto di affitto dell'area sulla quale ricade l'impianto oggetto della presente con la Lino Mascitti & Figli srl C, regolarmente protocollato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Il capannone esistente verrà adeguato alla normativa vigente laddove fosse necessario e verranno richieste le opportune autorizzazioni prima dell'inizio delle attività.

3- DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO L'IMPIANTO

La descrizione delle attività di verifica, accettazione, conferimento, stoccaggio, scambio, operazioni per il recupero e messa in riserva è sommaria e con una generica operazione di gestione R13; non sono previsti i tempi di durata dei vari procedimenti e di conseguenza la durata di stazionamento nell'impianto di ogni singolo rifiuto.

OSSERVAZIONI

Nella descrizione delle attività e nello schema a blocchi del processo deve essere indicata una delle operazioni da R1 a R12 cui si intende sottoporre ogni singolo conferimento di rifiuti distinto per codice CER e come dallo specifico processo di trattamento originano i vari prodotti finali con i relativi tempi di stazionamento in impianto.

In particolare sarebbe utile e importante conoscere i codici CER dei rifiuti conferiti il cui trattamento nell'impianto genera i rifiuti caratterizzati con codice CER 19 12 11* e CER 19 08 13*, contenenti sostanze pericolose, e precisare i tempi di stoccaggio e limite quantitativo previsto.

Tutte informazioni indispensabili ed obbligatorie per garantire la potenzialità e la capacità massima istantanea dell'impianto.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (si rimanda a pag. 17, 20, 23-26 Del presente documento).

4- FABBISOGNO IDRICO E SMALTIMENTO ACQUE

Nella relazione si riporta che *“il consumo di acqua verrà limitato grazie all'utilizzo del sistema a ciclo chiuso; il consumo è dovuto principalmente alle acque di reintegro e alle acque utilizzate in fase di manutenzione degli impianti e di pulizia delle sezioni dell'impianto di depurazione, stimabile in circa 10 m³/giorno”*. La maggior parte delle fasi, dalla vagliatura alla separazione, previste nel trattamento dei rifiuti prevede un utilizzo di acqua come nell'operazione tramite getto d'acqua continuo o nell'impianto della sfangatrice.

È menzionato nelle caratteristiche del progetto l'adeguamento della rete di raccolta delle acque di piazzale, la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque reflue di processo e di un impianto di prima pioggia. L'attività di recupero consisterà nel sottoporre tali rifiuti a un processo di lavaggio al fine di rimuovere i contaminanti (che vengono trasferiti alle particelle d'acqua) e rendere

questi materiali idonei ad essere utilizzati come aggregati cementizi e bituminosi, in conformità con gli impieghi previsti dalla legislazione vigente.

OSSERVAZIONI

Non è presente il progetto dell'impianto di depurazione previsto e non è descritto il trattamento chimico-fisico cui sono sottoposte le acque contenenti le sostanze contaminanti rimosse.

Il tipo di rifiuti trattati provenienti da spazzamento stradale, dalla pulizia delle caditoie, dai fanghi di dragaggio, dalle sabbie dei depuratori, dal pietrisco per massicciate ferroviarie, fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali avrebbe dovuto determinare una progettazione di primaria importanza dell'impianto di depurazione delle acque residue di processo, del trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento con le descrizioni quali-quantitative delle acque riutilizzate per l'80% e per quelle recapitate in pubblica fognatura.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 6-7, 17-18, 20, Del presente documento*).

5- IMPATTO SULLA QUALITÀ DELL'ARIA

Sebbene tra i codici CER indicati e destinati all'impianto esistano anche fanghi, nella relazione si dichiara che la diffusione di sostanze odorigene o polveri verrà mitigata attraverso l'eventuale copertura dei rifiuti con opportuni teli in modo da limitare l'azione del vento. Lo Studio Preliminare Ambientale di questo progetto esclude qualunque emissione e effetto molesto di polveri diffuse per la movimentazione dei cumuli di rifiuti perché il materiale sarà conferito "umido".

OSSERVAZIONI

Il Comune di Aielli e gli altri comuni limitrofi al sito oggetto di studio appartengono alla *Zona di mantenimento*, e per il Piano Regionale della Tutela della Qualità dell'Aria è vietato l'insediamento di nuove attività industriali e artigianali con emissioni in atmosfera in aree esterne alle aree industriali infrastrutturate nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152, ad eccezione degli impianti e delle attività (SO_x, NO_x, CO₂, PM₁₀) di cui all'art. 272 comma 1 e 2;

E' completamente assente la stima dell'impatto generato traffico indotto e delle emissioni dei gas di scarico provenienti dai mezzi impiegati per il trasporto dei rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto e l'effetto cumulo generabile dalle attività limitrofe dai gas di scarico emessi dagli automezzi.

A nostro avviso, la presenza di questo di nuovo impianto per il trattamento di 60.000 Tonnellate anno di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con le emissioni derivanti traffico dei mezzi per il trasporto dei rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto e dal trituratore e vaglio peggiorerà la qualità dell'aria con possibile rischio d'inquinamento atmosferico.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 7-8, 19-20 Del presente documento*).

6- VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Secondo lo studio il territorio comunale di Aielli non è "zonizzato" dal punto di vista acustico e per il contenimento dell'impatto acustico i macchinari utilizzati per la movimentazione dei rifiuti e dei materiali recuperati (pala gommata) saranno dotati di silenziatori mentre tutte le operazioni di trattamento si svolgeranno all'interno di capannone, adeguatamente isolato dall'esterno con

tamponamenti e portoni. Inoltre le attività saranno svolte esclusivamente nel periodo di riferimento diurno dal lunedì al venerdì osservando il seguente orario: 06:00 ÷ 22:00.

OSSERVAZIONI

Nelle immediate vicinanze risultano essere presenti abitazioni sparse, attività alberghiere e di ristorazioni, attività commerciali e ludiche ricreative che potrebbero ricevere disturbo per cui, a nostro avviso, occorre integrare la documentazione con uno studio previsionale di impatto acustico con una verifica fonometrica dei livelli di rumore ante-operam presso i possibili recettori sensibili.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 28 Del presente documento*).

CONCLUSIONI

Le osservazioni presentate in critica al progetto di questo impianto risultano penalizzanti ed in alcuni casi escludenti rispetto ai criteri localizzativi indicati dal Piano Regionale Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, adottato con la DGR n. 523 del 19/11/2010.

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 1-3 Del presente documento*).

In ultimo, a nostro avviso, è assolutamente necessario svolgere approfonditi esami sugli impatti Cumulativi e sinergici per la presenza nello stesso territorio del Comune di Aielli di un impianto per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, e come dichiarato dal Dott. Gerardini nel Comitato CCR-Via il 31/03/2016 e verbalizzato nel giudizio n. 2647 "attualmente nella Regione Abruzzo l'impiantistica fissa esistente garantisce l'autosufficienza per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Si rileva pertanto la necessità di chiarire la compatibilità della realizzazione di un ulteriore impianto sulla stessa area che costituirebbe un aggravio degli impatti ambientali per le aree interessate":

Fare riferimento a quanto già illustrato nelle controdeduzioni dei paragrafi precedenti in quanto le osservazioni trattano argomenti già affrontati (*si rimanda a pag. 16, 18, Del presente documento*).

Ciò detto oltre che ribadire come il progetto rappresenterebbe un ulteriore "peso" ambientale, incompatibile con il territorio, per quanto espresso nelle osservazioni su esposte si chiede la sottoposizione dello stesso Alla Valutazione d'impatto Ambientale ex comma 1 art.20 del d.lgs. n. 152/2006.

Si chiarisce che il Presente progetto è stato già sottoposto alla procedura di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 (*si rimanda a pag. 9 Del presente documento*).

SEZIONE FINALE - Commenti al Progetto

In Italia a tutt'oggi sono stati installati circa 15 impianti per il recupero delle terre da spazzamento. Gli impianti realizzati hanno seguito tutti la medesima procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, così come fatto anche dalla scrivente Ekorec snc.

La proprietà impiantistica dei proponenti che hanno già realizzato in Italia impianti come quello proposto appartiene in taluni casi ad aziende municipalizzate (es. IREN SpA), ed in altri casi a soggetti privati (es. AVR SpA, Ecocentro Sardegna s.r.l., Ecocentro Toscana s.r.l., ecc.). Di fatto le proposte impiantistiche, vengono formulate da soggetti pubblici e privati, secondo la stessa logica di sviluppo già avvenuta per altre frazioni di rifiuti quali ad esempio la frazione organica da raccolta differenziata, dove negli ultimi 15 anni abbiamo assistito alla nascita di numerosi impianti sia di natura pubblica, sia di natura privata, sia di natura pubblico privata.

In relazione al progetto presentato, alla presente nota integrativa, nonché in funzione della bontà impiantistica proposta, riconosciuta in ambito nazionale e già sviluppata in molteplici regioni italiane, sia attraverso la nascita di impianti di natura pubblica che impianti di natura privata, tenuto conto altresì della semplicità impiantistica descritta nel progetto Ekorec snc, si ritiene di non dover assoggettare l'impianto proposto a V.I.A..

Preme soprattutto sottolineare, oltre alla semplicità impiantistica dell'intervento, anche l'insistenza territoriale dello stesso su un sito di natura industriale, con carattere di preferenzialità per l'individuazione dell'area.

In merito all'esame condotto, sia dal punto di vista progettuale, programmatico e normativo, non sono stati riscontrati elementi ostativi che evidenzino particolari rischi per l'ambiente e la salute dell'uomo.

Si allegano alla presente:

- Sentenza del tribunale di Avezzano R.G. n. 1308/2016;
- Articoli di Giornale sugli impianti realizzati e esistenti in ambito nazionale;

Il Tecnico

Ekorec snc
The logo for ekorec snc, featuring the word "ekorec" in green lowercase letters with a stylized green leaf between the 'o' and 'r', and a green recycling symbol to the right with "snc" below it.
di Piero e Adriano Mascitti
P.Iva 01871330666



TRIBUNALE DI AVEZZANO

Settore contenzioso civile

R.G. n. 1308/2016

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna;
letti gli atti;

OSSERVA

1. La Lino Mascitti & Figli s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 349/2016 emesso dal Tribunale di Avezzano il 7.6.2016 in relazione all'esposizione derivante da "operazione di anticipo su fatture rappresentata dal contratto di portafoglio n. 3148/3800/00121166 del 27.9.2010", esponendo che nel ricorso monitorio la Banca dell'Adriatico avrebbe omesso di dare conto del fatto che l'eventuale esposizione derivante dall'operazione di anticipo su fatture verterebbe sul contratto di conto corrente n. 1000/69 e dovrebbe quindi essere qualificata come mera partita negativa appostata su tale conto; ciò posto, secondo la tesi dell'opponente, il decreto sarebbe nullo in quanto emesso in difetto dell'estratto munito della dichiarazione di cui all'art. 50 TUB.

Sulla base di tali elementi, l'opponente chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.

Il creditore opposto, Banca dell'Adriatico, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha sollevato eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione e, nel merito, ha ribadito la fondatezza della propria pretesa in virtù del contratto di portafoglio, da ritenersi distinto e separato dal contratto di conto corrente pure in essere tra le parti.

2. Il richiesto provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ha come presupposto la sussistenza di "gravi motivi", che devono desumersi sia in base al *fumus* di fondatezza dell'opposizione, sia in presenza di un *periculum* determinato dall'esecuzione del decreto rispetto alla posizione del debitore opponente.

Orbene, dall'esame della documentazione prodotta dalla Banca a sostegno della propria pretesa creditoria (contratto di anticipo su fatture e successive modifiche) emerge che lo stesso sia regolato sul conto corrente n. 1000/69, mediante annotazione degli anticipi concessi e dei pagamenti su tale conto.

Sul punto, va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui quando il conto anticipi accede ad un conto corrente ordinario, non assume alcuna rilevanza che il conto anticipi presenti un saldo attivo o passivo in quanto tale conto costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente; ne consegue che il saldo passivo del conto anticipi non indica uno scoperto e il rapporto di debito/credito fra la banca e il correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni confluiscono (Cass. civ. n. 13449 del 20/06/2011; si vedano anche Cass. civ. n. 19108 del 06/11/2012 e n. 17268 del 12/07/2013).

In buona sostanza, ai fini della prova del credito della Banca è quindi necessario considerare l'intero rapporto di conto corrente su cui opera il conto anticipi, in quanto le rimesse negative ben potrebbero essere annullate in presenza di un saldo attivo a credito del correntista.

Da tali considerazioni emerge inoltre, sotto il profilo formale, la necessità che la prova del credito della Banca sia fornita mediante la produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente ordinario, che nella specie non sono stati prodotti.

Infatti, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo incombe pur sempre sulla Banca ricorrente-opposta l'onere di fornire la prova del proprio credito e a tal fine non può ritenersi sufficiente il mero saldaconto (*"Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca non può dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c.c., dell'estratto notarile delle sue scritture contabili dalle quali risulti il mero saldo del conto, ma ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto. Né la banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere*



di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio" Cass. n. 21466/2013; Cass. n. 23974/2010).

3. Quanto al requisito del *periculum*, va evidenziato che l'elevato importo del credito avanzato e l'iscrizione di ipoteca sull'intero patrimonio immobiliare dell'opponente (come dedotto dallo stesso e non contestato dalla Banca) espongono l'opponente al pericolo di un'espropriazione di rilevante entità economica.

Tenuto conto di tutto quanto fin qui osservato, devono ritenersi sussistenti i "gravi motivi" per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.

4. Va infine considerato che, trattandosi di contratti bancari, la causa rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 per cui deve essere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.

P.Q.M.

- visto l'art. 649 c.p.c., sospende dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 349/2016 emesso dal Tribunale di Avezzano il 7.6.2016;

- visto l'art. 5 del d.lgs. 28/2010, assegna alle parti il termine di giorni 30 per l'instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione e rinvia per verificarne l'esito all'udienza del **12.4.2017 ore 9,30**.

Si comunichi.

Avezzano, 7.12.2016

il Giudice

dott.ssa Giulia Sorrentino

R.G. n. 1308/2016



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

SETTORE CIVILE

Giudice dr.ssa Giulia SORRENTINO

VERBALE DELL'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI
E DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA

All'udienza del 07/12/2016 è presente:

- Per LINO MASCITTI & FIGLI SRL l'avv. FRIGIONI VITTORIANO e l'avv. ROSATI GIOVANNI
- Per BANCA DELL'ADRIATICO SPA l'avv. STEFANO CICCARELLI in sostituzione dell'avv. FIORE

La parte attrice-opponente si riporta integralmente alla domanda chiedendone l'accoglimento. Impugna l'avversa comparsa di costituzione deducendo l'infondatezza delle esposte deduzioni ed eccezioni. Insiste nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.

La parte convenuta impugna e contesta tutto quanto *ex adverso* sostenuto riportandosi integralmente alla comparsa di risposta e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Si oppone all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed insiste nell'eccezione di improcedibilità della domanda per difetto del tentativo obbligatorio di mediazione. Contesta l'opponibilità di domande afferenti a distinti rapporti contrattuali e dichiara di non accettare il contraddittorio sulle stesse.

I procuratori chiedono fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Il Giudice

Sentite le parti, riserva ordinanza.

GIUDICE

Giulia Sorrentino

IL

Dott.ssa



MONTEMURLO

Rifiuti trasformati in ghiaia e sabbia «Ecocentro, un'eccellenza toscana»

L'assessore regionale Federica Fratoni in visita a Montemurlo

MONTEMURLO
UN'ECCellenza nel campo ambientale tanto da convincere l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni a visitare lo stabilimento montemurlo. Ieri mattina accompagnata dai consiglieri regionali Nicola Ciolini e Ilaria Bugetti, e dal sindaco del Comune di Montemurlo, Mauro Lorenzini, ha fatto visita all'«Ecocentro» di via dell'Agricoltura a Bagnolo. L'impianto, del Gruppo Esposito di Bergamo, è l'unico presente in Toscana (l'azienda possiede in totale otto stabilimenti distribuiti tra Lombardia, Emilia Romagna, Friuli) e rappresenta una tecnologia innovativa per il trattamento ed il recupero dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e in parte dalla pulizia delle spiagge.

Il titolare del Gruppo, Ezio Esposito, ha presentato all'assessore Fratoni i processi di lavorazione e le tecnologie adottate, che consentono di ridurre sensibilmente il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, oltre al recupero di materiali «pregiati» come l'alluminio. «In un quadro normativo che ci spinge verso il potenziamento



SODDISFAZIONE L'assessore regionale Federica Fratoni con il titolare di Ecocentro Ezio Esposito e il sindaco Mauro Lorenzini

della raccolta differenziata e il recupero dei materiali, l'impianto Ecocentro assolve pienamente a questi obiettivi e di buon senso - ha commentato l'assessore regionale Federica Fratoni. A farle eco i consiglieri regionali Nicola Ciolini e Ilaria Bugetti: «Ecocentro è un bell'esempio di come, grazie ad un'invenzione tutta italiana, si stia affrontando il problema dello smaltimento dei rifiuti e della sostenibilità».

I rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale costituiscono circa il 5% dei rifiuti urbani totali prodotti, convenzionalmente conferiti nelle discariche. Il Gruppo Esposito ha adottato una tecnologia innovativa che ne permette il trattamento per ottenere materie prime da riutilizzare nel settore dell'edilizia. Il 60% del materiale che entra nello stabilimento dell'Ecocentro, infatti, esce sotto

PREMIO MATTARELLA

LO STABILIMENTO DI VIA DELL'AGRICOLTURA HA RICEVUTO IN AUTUNNO IL PRESTIGIOSO PREMIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA SOSTENIBILITÀ E PER IL BASSO IMPATTO AMBIENTALE



L'incontro

Il gruppo

L'impianto di Montemurlo, del Gruppo Esposito di Bergamo, è l'unico presente in Toscana. L'azienda possiede in totale otto stabilimenti in Italia

La visita

L'assessore Fratoni è stata accompagnata dai consiglieri regionali Nicola Ciolini e Ilaria Bugetti, e dal sindaco del Comune di Montemurlo, Mauro Lorenzini



PRODUZIONE Ezio Esposito mostra la ghiaia ottenuta dal trattamento dei materiali derivati dallo spazzamento stradale

Handwritten mark


Spazzamento strade, Roma lo ricicla con Esposito

È stato inaugurato ieri, a Guidonia, a Roma, il nuovo impianto del gruppo Esposito di Goré, azienda specializzata nel trattamento e recupero di rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade. Con i suoi 1.800 metri quadrati di superficie, nell'ambito della ditta Avr Spa, è il primo nel Lazio e il primo in Italia. Il primo fu a Goré nel 2005. Sono seguiti Brescia nel 2006, Milano 2009, Como 2010, Prato 2011 e Piacenza 2013.

Si recupera il 60-70% dei rifiuti spazzati nelle strade, selezionando sabbia e ghiaia da ri-

utilizzare in edilizia e asfaltatura strade. Si garantisce così una seconda vita al rifiuto. «In questa operazione è fondamentale l'aspetto ambientale in sintonia con le linee generali della green economy», commenta il titolare del gruppo bergamasco, Ezio Esposito. «Con il recupero dei rifiuti evitiamo che finiscano in discarica, con un significativo risparmio economico per la collettività. I Comuni sui cui territorio vengono costruiti questi impianti, pagano i rifiuti 60 euro a tonnellata invece di 80».

Dopo l'attivazione dell'im-



Inaugurato a Roma l'impianto per il recupero spazzamento strade

pianto Ecosento di Guidonia, Ezio Esposito parla dei progetti futuri e annuncia: «Vogliamo realizzare altri impianti del genere in tutta Italia perché siamo convinti che investire in tecnologia per l'ambiente sia fondamentale. Stiamo lavorando per aprire uno in Sardegna, a Quartu Sant'Elena (Cagliari): sarà attivo nel 2017. Attendiamo le autorizzazioni degli enti competenti per aprire altri impianti a Udine e a Vercelli».

Il gruppo Esposito punta a portare le proprie tecnologie anche all'estero, in particolare

in Austria e in Inghilterra, ma non solo. «Abbiamo preso contatti anche negli Usa e in Australia, qui stiamo lavorando per vendere impianti a terzi. Per il momento non abbiamo chiuso contratti», aggiunge. L'azienda è attiva dal 1964 e conta 30 dipendenti. Nel 2015 ha raggiunto un fatturato di 10 milioni. «Oggi anno investiamo il 10% del fatturato in ricerca e sviluppo», imarca il titolare. «Collaboriamo con le università di Trieste e Cagliari per progettare impianti innovativi».

Monica Arnesi